



Alle famiglie ed agli alunni  
Al sito web  
dell'Ic di Sospiro

### **Oggetto: divieto di fumo a scuola-disposizione permanente-**

- **Premesso che** la scuola, nel suo ruolo di istituzione educativa, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile e alla legalità;
- **Considerato che** il Decreto Legge n. 104/2013 stabilisce testualmente all'art. 4 (**Tutela della salute nelle scuole**): ... All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto;

**Con la presente disposizione viene stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo**

Chiunque sia presente -occasionalmente e non - nei locali dell'Istituto, che non osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda inoltre che dal 2 febbraio 2016 è in vigore il D. L.gvo n. 6/2016 finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina, con l' istituzione di un numero verde contro il fumo (800.554.088).

Sempre a partire dal 2 febbraio, gettare a terra i mozziconi non è più solo un gesto riprovevole, ma vietato. Il DDL sulla Green Economy (Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18

**Firmato digitalmente da Catia Marina Magnini**

gennaio 2016), all'articolo 40 dispone che «**E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi**».

Sempre al fine di invitare ad acquisire uno stile di vita maturo e responsabile si richiama l'attenzione sui dati evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima il fumo quale responsabile della morte di circa 1 adulto su 10 in tutto il mondo; percentuale che aumenta negli stati della Regione Europa con il 16% di tutti i decessi.

In attuazione all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto **i responsabili di plesso** con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Confidando in un riscontro positivo alla presente, porgo distinti saluti

La dirigente scolastica  
*Catia Marina Magnini*